ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/87/CE RELATIVA ALLA VIGILANZA SUPPLEMENTARE SUGLI ENTI CREDITIZI, SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E SULLE IMPRESE DI INVESTIMENTO APPARTENENTI AD UN CONGLOMERATO FINANZIARIO

Art. 14

Sanzioni nei confronti delle società di partecipazione finanziaria mista

Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle societa' di partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 103.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' competenti. Per le violazioni previste nel presente articolo, l'autorita' competente individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, applica la procedura di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni prevista dall'articolo 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Versione in vigore dal 26 luglio 2005, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario
Estremi	Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
Titolo	I — Disciplina dei conglomerati finanziari
Capo	V — Poteri delle autorità di vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-142-2005/art-14-sanzioni-nei-confronti-delle-societa-di-partecipazione-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it